



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. 096821119 Fax 0968441786

email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it

C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.edu.it

Decreto n. 3786

Lamezia Terme, 15/11/2018

Al sig. Lucia Roberto
c/o schoolandbook@pec.com

All'Albo on line

In Amministrazione Trasparente

Oggetto: decreto di esclusione dalla seconda fascia dell'aspirante Lucia Roberto, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 13/08/1997, C.F. LCURRT97M13I874H.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le due convocazioni, prott. n. 7345 e 7346 dell'11/11/2018, aventi ad oggetto il conferimento di 2 supplenze fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso B016, rispettivamente di 3 ore, presso l'I.T.E. "Valentino De Fazio", e 15 ore, di cui 6 presso l'I.T.E. "Valentino De Fazio" e 9 presso l'I.P.S.A.R.R. "L. Einaudi" di Lamezia Terme, mediante scorrimento dell'intera seconda fascia e dei primi 10 aspiranti della terza fascia;

Vista la nota, prot. n. AOODRCAL Registro Ufficiale U.0024705 del 5/11/2018 dell'U.S.R. Calabria, che ha precisato la portata della nota MIUR, prot. n. 37856 del 28/08/2018, in ordine alla posizione degli I.T.P. inseriti con riserva nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, stabilendo tra le altre cose, l'esclusione dalle predette graduatorie con provvedimento motivato delle istituzioni scolastiche degli aspiranti, che pur avendo proposto ricorso giurisdizionale avverso l'art. 2, comma 1, lettera A del D.M. n. 374/2017, siano privi di un'ordinanza cautelare ovvero di una sentenza di primo grado a loro favorevoli;

Ritenuto che il principio di certezza dei rapporti giuridici nella pubblica amministrazione impone una stabilità delle situazioni giuridiche soggettive regolate con provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e per essere quest'ultime sospese ovvero rimosse è necessario che l'autorità giudiziaria evocata abbia pronunciato rispettivamente un'ordinanza cautelare che anticipi gli effetti aviti dai ricorrenti, imponendo alle amministrazioni resistenti una provvisoria attività di accoglimento delle pretese attoree, ovvero una sentenza di merito di primo grado, per mezzo della quale il giudice adito, accertata la fondatezza del ricorso

statuisca in favore del suo proponente, sebbene essa sia soggetta ad impugnativa del resistente, non essendo a tal riguardo sufficiente la proposizione del solo ricorso giurisdizionale, altrimenti diventerebbe inconcepibile la previsione nel processo amministrativo, regolato dal codice del processo amministrativo, introdotto con legge n. 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, del giudizio cautelare;

Considerato che buona parte degli aspiranti presenti in seconda fascia lo sono con riserva e quindi di essi è necessario accertare se oltre ad essere ricorrenti nell'ambito del contenzioso seriale I.T.P., per effetto del quale sono stati inseriti con riserva in seconda fascia mediante decreto di autotutela, sono anche destinatari di un titolo giudiziale a loro favore, che sia un'ordinanza cautelare oppure una sentenza di primo grado, al fine di disporre l'esclusione, in sede di autotutela, anche limitatamente alla graduatoria dell'istituto precedente, onde garantire la tutela della legittimità dei provvedimenti adottati in merito alle operazioni di conferimento della supplenza, di coloro che siano nella condizione di essere semplicemente titolari di un ricorso giurisdizionale;

Considerato che l'unico dei presenti alla convocazione del 14 novembre 2018 che faccia parte della graduatoria di istituto di seconda fascia con riserva è l'aspirante sig. Lucia Roberto, il quale da accertamenti condotti mediante consultazione del portale di giustizia amministrativa è emerso che lo stesso non ha a suo favore alcun titolo giudiziale, quindi né un'ordinanza cautelare né una sentenza di primo grado favorevoli, per cui nei suoi riguardi è doveroso a tutela degli interessi dell'amministrazione esercitare in autotutela l'esclusione dalla graduatoria di seconda fascia relativamente all'istituto precedente, ritenendo nei confronti di quest'ultimo privo di effetti la mancata esclusione ad opera della scuola capofila: Istituto Tecnico Industriale "E. Scalfaro" di Catanzaro, e di conseguenza Lucia Roberto è incapace di accettare la supplenza se essa venga conferita sulla scorta dello scorrimento della seconda fascia;

Tanto premesso e considerato,

DECRETA

l'esclusione, relativamente alla graduatoria di seconda fascia, classe di concorso B016, dell'istituto precedente al conferimento delle supplenze in premessa accennate (I.T.E. "Valentino De Fazio"), in cui risulta presente con riserva con punti 16,0, l'aspirante sig. Lucia Roberto, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 13/08/1997, C.F. LCURRT97M13I874H, il quale permane a pieno titolo nella corrispondente graduatoria di terza fascia con punti 18,5, così come risulta su piattaforma S.I.D.I.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Blandino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993